



**COMUNE DI ARZANA**  
PROVINCIA DELL' OGLIASTRA

**DISCIPLINARE COMUNALE PER LA CONCESSIONE IN USO E/O IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI  
SPORTIVI, DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE**

*(Approvato con delibera G.C. n. 82 del 03/06/2009)*

**Art. 1 – Oggetto e finalità**

Il presente disciplinare regola l'uso degli impianti sportivi comunali, dei locali e delle attrezzature di proprietà del Comune, in quanto parte integrante del patrimonio della Pubblica Amministrazione, che sono usufruibili anche in modo autonomo e sono destinati all'uso pubblico.

**Art. 2 – Concessione in uso**

I locali e le attrezzature di cui all'art. 1 sono concessi in uso temporaneo o durevole, indistintamente, agli Enti di promozione sportiva - ricreativa - culturale, alle Associazioni, a Società, gruppi e cittadini che ne facciano richiesta per l'effettuazione di attività formative, politiche, ricreative, amatoriali, sociali e culturali in genere, nonché per l'effettuazione di manifestazioni compatibili con la natura e la destinazione d'uso dei singoli locali, impianti e attrezzature.

La concessione per le attività politiche potrà avere solo carattere temporaneo, per il tempo strettamente necessario per le finalità per cui è richiesta.

**Articolo 3 – Richieste uso**

Le domande per l'uso di impianti, locali e attrezzature debbono essere indirizzate al Sindaco, e all'assegnazione in uso, anche "durevole", provvede il Responsabile del Servizio competente, indicandone i giorni e l'orario di fruizione.

Si intendono per "durevoli" le assegnazioni relative a manifestazioni e iniziative di durata superiore a tre giorni e quelle per attività ricreative sportive o sociali che impegnano i locali per diversi mesi nell'arco dell'anno. Nel caso di richieste superiori a tre giorni le domande devono essere presentate all'amministrazione comunale almeno quindici giorni prima dell'inizio delle attività per consentire al Sindaco, su parere della Giunta, di predisporre un piano di utilizzo calendarizzato che stabilisce per il Responsabile del Servizio le linee guida da seguire al fine del rilascio della concessione.

Le domande, firmate dal rappresentante dell'Ente, Associazione o gruppo richiedente, oltre alla data e alla durata dell'utilizzo, dovranno contenere l'indicazione delle ragioni della richiesta e la dichiarazione di assunzione di responsabilità per eventuali danni alle strutture, mobili, arredi ed attrezzature.

Il dipendente responsabile del procedimento curerà l'istruttoria delle domande, richiedendo le integrazioni necessarie, nonché la fase dell'assegnazione.

Qualunque assegnazione potrà essere temporaneamente sospesa per finalità di interesse sociale e per qualunque altro evento di rilevante interesse pubblico.

E' in facoltà del Responsabile del Servizio competente revocare o sospendere temporaneamente la concessione, nonché modificare i turni di assegnazione, per ragioni di carattere contingente o per causa di forza maggiore.

In ogni caso, ove trattasi di locale, impianto o attrezzatura dati in gestione le richieste devono essere inoltrate direttamente al gestore, secondo le modalità e le indicazioni sopra indicate.

Sarà cura del gestore stabilire e comunicare agli utenti eventuali modalità differenti per l'inoltro delle richieste di utilizzo.

#### **Articolo 4 – Obblighi del concessionario/gestore/aggiudicatario e condizioni di utilizzo dei locali, impianti e attrezzature di proprietà comunale**

I concessionari dovranno provvedere a:

- a) Custodire la proprietà comunale loro affidata per impedire manomissioni, asportazioni o danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi ed arredi di qualsiasi specie;
- b) Eseguire le pulizie ordinarie, nonché la manutenzione ordinaria di serramenti, arredi ed attrezzature annesse ai locali concessi in uso (solo per le assegnazioni durevoli);
- c) Sorvegliare costantemente l'accesso ai locali concessi, vietando l'ingresso a persone i cui comportamenti non siano consoni all'attività per la quale il locale è stato concesso;
- d) Rispettare le norme di sicurezza;
- e) Ripristinare le attrezzature nei luoghi e nello stato in cui si trovavano al momento della concessione.

Nel caso di locali, impianti e attrezzature gestite direttamente dal Comune, il concessionario dovrà rendere conto direttamente al comune stesso delle condizioni in cui consegnerà il locale dopo l'utilizzo. Nel caso in cui il locale, impianto o attrezzatura, fosse stato concesso in gestione a qualcuno dei soggetti indicati all'art. 2, il concessionario dovrà rapportarsi direttamente con l'aggiudicatario cui è stata affidata la gestione.

Al termine dell'uso e/o al termine dei periodi di gestione, i locali dovranno essere riconsegnati al gestore (o al Comune in caso di gestione diretta) perfettamente puliti e disinfettati. Se trattasi di gestione e/o uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature per lunghi periodi di tempo, gli stessi dovranno essere riconsegnati nel medesimo stato in cui sono stati concessi dal Comune, fatti salvi il deterioramento derivante dall'uso normale e diligente degli stessi.

#### **Articolo 5 – Responsabilità del concessionario/gestore/aggiudicatario**

E' fatto obbligo ai concessionari di osservare la massima correttezza nell'uso dei locali e attrezzature e di adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare danni alle strutture, impianti e cose.

I concessionari dovranno assicurare la vigilanza ed ogni azione di tutela alla salvaguardia del bene concesso in uso.

Ciascuno è personalmente responsabile verso il gestore, e/o verso il Comune in caso di impianti, locali e attrezzature a diretta gestione comunale, di ogni danno derivante agli immobili ed alle attrezzature da qualsiasi azione od omissione dolosa o semplicemente colposa.

I concessionari, o i rappresentanti di Società, Associazioni o gruppi concessionari sono, dal canto loro, responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ed essi personalmente, quanto se prodotti da terzi, avendo essi l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose per il tempo di durata della concessione.

#### **Articolo 6 – Condizioni della concessione in gestione e/o in uso temporanea**

La concessione in uso di locali, impianti e attrezzature comunali è soggetta al pagamento di una quota fissa forfetaria, o di un canone mensile, diversificati in relazione alla durata della concessione, che verranno determinati annualmente con provvedimento della G.M., qualora si tratti di locali gestiti direttamente dal Comune.

In caso di locali affidati in gestione, gli importi da corrispondere a titolo di quota fissa per il loro utilizzo verranno determinati dal gestore stesso, sentito il parere dell'amministrazione comunale.

Per l'utilizzo degli impianti, locali e attrezzature gestiti direttamente dal Comune la Giunta stabilirà gli importi da versare a titolo di cauzione e quota fissa, in caso contrario sarà sempre cura del gestore stabilire l'entità degli importi da versare a titolo di cauzione e quota fissa, sentito il parere dell'Amministrazione comunale.

La cauzione ed il prezzo di utilizzo (quota fissa) dovranno essere depositati prima della presa in consegna dei locali e/o delle attrezzature.

Nell'ipotesi di pagamento del canone mensile, varrà anticipatamente versato l'importo corrispondente a n. 1 mensilità, ovvero le modalità di versamento del canone mensile potranno essere differenti se l'amministrazione lo riterrà opportuno.

Le suddette modalità di pagamento della cauzione e/o del canone mensile potranno variare a seconda di quanto stabilito dal gestore, se trattasi di impianto, locale e/o attrezzatura concessa in gestione.

In ogni caso, la cauzione, al termine dell'uso dei locali e degli impianti, verrà restituita dopo l'accertamento dell'insussistenza di danni ai locali e alle attrezzature.

In caso di accertamento di danni, la cauzione è incamerata d'ufficio, parzialmente o per intero.

Qualora l'entità del danno accertato sia di importo superiore alla cauzione prestata, il concessionario è obbligato a risponderne per intero, fatte salve le sanzioni eventualmente applicabili.

#### **Articolo 7 – Coperture assicurative**

L'affidatario della gestione è obbligato alla stipula di apposite coperture assicurative a favore del Comune di Arzana, che prevedano oltre alle tradizionali garanzie, anche la specifica copertura contro furti e atti vandalici di ogni genere, incendi e quant'altro venga specificatamente richiesto dall'Amministrazione, oltre alla garanzia di responsabilità civile per danni a terzi.

#### **Articolo 8 – Disposizioni varie e finali**

E' fatto assoluto divieto di subconcessione a qualunque titolo e a vantaggio di terzi.

Nel rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, è data facoltà al concessionario di convenzionarsi con altre associazioni, società, gruppi e singoli cittadini per l'utilizzo dei locali e delle attrezzature affidatigli, per l'espletamento delle attività di cui al precedente art. 2. In tali ipotesi ogni responsabilità resta in ogni caso a carico del concessionario.

Tutte le specifiche modalità di gestione e/o concessione in uso di ogni singolo impianto, locale e/o attrezzatura, verranno di volta in volta specificate al momento dell'affidamento, negli appositi Capitolati di gestione, o nelle delibere di concessione in uso ovvero negli atti che sarà necessario predisporre per l'affidamento.